

Comune di:
BRUSAPORTO

OGGETTO:

S.U.A.P.
NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO
art.8 DPR 160/2010 - art. 97 LR 12/2005 smi

SOGGETTO PROPONENTE:

IMPRESA MILESI Geom. SERGIO srl

PROGETTISTA:

Architetto
ANDREA CASTELLUCCI

BERGAMO
Viale Vittorio Emanuele II, 23



REV_n°	DATA	DESCRIZIONE
00	20.09.2023	
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
010		

ELABORATO:

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

ARCHITETTONICO

DEFINITIVO

ESECUTIVO

AS-BUILT

0. PREMESSA GENERALE

Il presente elaborato costituisce il Rapporto Preliminare funzionale alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) della proposta di variante urbanistica puntuale a seguito dell'attivazione ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per la realizzazione edificio a destinazione produttiva in ampliamento all'attività esistente di lavorazione inerti, posto in via Bolgara in comune di BRUSAPORTO.

Il rapporto, come definito dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006:

- riporta la descrizione della proposta di intervento;
- sviluppa la descrizione dei contenuti della conseguente proposta di variante;
- riporta le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'intervento, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto citato;
- opera una valutazione dei potenziali effetti significativi della proposta di variante;

Premesso che il Comune di BRUSAPORTO è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con DCC n.2 del 19.01.2010, nonché successiva 'Variante al PGT' approvata con DCC n.19 del 07.05.2019 ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione dell'avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 18.12.2020.

Considerato che la società Impresa MILESI Geom. SERGIO s.r.l. con sede in Gorlago (Bg), via Molinara n. 6, è proprietaria dei mappali n. 5428-5956-5957-5958-5959-5995, di cui al foglio n. 6 di identificanti, di fatto, i sedimi dell'attività di lavorazione degli inerti svolta dal soggetto proponente, recanti una superficie fondiaria complessiva quanto a circa 117.350,00 mq, di cui quanto a mq 23.890 sono oggetto della presente proposta di S.U.A.P. unitamente ai mappali n. 6365-6366 di cui al foglio n. 6, di proprietà dell'impresa agricola Guerini Adalgisa ma, concessi, in diritto di superficie, a favore dell'Impresa Milesi Geom. Sergio srl, recanti una superficie fondiaria complessiva pari a circa 15.750,00 mq.

Che la presente ha per oggetto l'attivazione di SUAP in variante al PGT vigente ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010, dell'art. 97 della LR 12/2005 e dell'art. 5, comma 4, LR 31/2014, proposto dall'Impresa MILESI geom. SERGIO S.r.l e finalizzato alla riorganizzazione funzionale delle attività di produzione e lavorazione di inerti mediante nonché delle attività a supporto strettamente connesse all'esercizio della stessa, da realizzarsi tramite l'estensione superficaria del compendio, ad oggi esistente sul territorio del comune di Brusaporto, per poter consentire la realizzazione di un nuovo edificio produttivo avente una slp pari a 8.500,00 mq, in continuità alla sede esistente, sita in via Bolgara, funzionale allo sviluppo del piano industriale societario.

Considerato altresì che l'art. 4 comma 2 L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che gli Enti Locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27-06-2001, provvedano alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 2 e 2 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. la previsione contenuta nel SUAP, da assumersi in variante al vigente P.G.T., è soggetto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13-03-2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27-12-2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 29-06-2010 n. 128, con modifica e integrazione delle D.G.R. 27-12-2008, n. 8 /6420 e 30-12-2009 n. 8/10971;

Vista la circolare n.13071 del 14-12-2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente per oggetto "L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – V.A.S. nel contesto comunale";

Visto il Decreto Legislativo 03-04-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Si predispongono documenti qui di seguito illustrati costituite a tutti gli effetti:

- Rapporto preliminare propedeutico alla stesura del successivo documento di sintesi per la verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica della proposta di SUAP in variante al P.G.T. relativa all'area in oggetto, ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della L.R. 12/2005 e della Direttiva Europea 2001/42/CE.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI DI V.A.S.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani/Programmi e relative Varianti, nonché per il caso in oggetto.

Normativa Europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE ed il D.lgs. 4/2008 correttivo al D.lgs. 152/2006 – Allegati I e VI. L'obiettivo generale della Direttiva è quello di “[...] garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, [...] assicurando che [...] venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una Valutazione Ambientale per tutti i Piani ed i Programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli Allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una Valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi di cui al paragrafo 2, la Valutazione Ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i Piani ed i Programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: “Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”).

Normativa Nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i Piani ed i Programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i Piani ed i Programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi di cui al comma 2, la Valutazione Ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'Autorità Competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i Piani ed i Programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del

presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Articolo 12 (Verifica di Assoggettabilità) D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente. (comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Normativa Regionale

La VAS sui Piani e Programmi viene introdotta in Lombardia dall'art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge Regionale 14 marzo 2008 n. 4, Legge Regionale n. 3 del 21 febbraio 2011 e Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012. Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli "Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi" approvati con la D.G.R. n. 351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e di Verifica di Assoggettabilità a VAS con una serie di Deliberazioni: la D.G.R. n. 6420 del 27 Dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 LR n. 12 del 05; DCR n. 351 del 2007)", successivamente integrata e in parte modificata dalla D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla D.G.R. n. 8950 del 11 Febbraio 2009, dalla D.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009, dalla D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010 ed infine dalla D.G.R. n.

2789 del 22 dicembre 2011. Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella predisposizione dei P.G.T., è stata inoltre predisposta ed approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 2010, la Circolare "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale", che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati dagli uffici comunali.

Art. 4 (Valutazione Ambientale dei Piani) L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla Valutazione di cui al comma 1 il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Regionali d'area ed i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, il Documento di Piano di cui all'articolo 8, il Piano per le Attrezzature Religiose di cui all'articolo 72, nonché le Varianti agli stessi. La Valutazione Ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di Governo del Territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.

3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L'autorità competente per la VAS:

- a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;
- b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;
- d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3-quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

Di seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS:

- D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS);
- D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (approvazione indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi);
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive);
- D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/1097 (recepimento decreto nazionale e inclusione di nuovi modelli procedurali);
- D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) –
- Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010);
- D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2789 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – valutazione di incidenza (VIC) - verifica di assoggettabilità a via negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).

Contenuti del documento

La verifica di esclusione di un piano attuativo dalla V.A.S. è condotta sulla base di un Documento di Sintesi contenente le seguenti informazioni:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o del programma influenza altri piani o programmi;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria;

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto:


- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti;
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;
- dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti;

Il riferimento procedurale e contenutistico del documento è costituito anche dall'Allegato 1 U - *Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Varianti al Piano dei Servizi Piano e al Piano delle Regole* di cui alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836.

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

2. LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE


La presente proposta di SUAP si riferisce al compendio immobiliare catastalmente individuato, dai mappali n. 5428-5956-5957-5958-5959-5995, di cui al foglio n. 6 di proprietà dell'Impresa Milesi Geom. Sergio srl identificanti, di fatto, i sedimi dell'attività di lavorazione degli inerti svolta dal soggetto proponente, recanti una superficie fondiaria complessiva quanto a circa 117.350,00 mq, oltre che dai mappali n. 6365-6366 di cui al foglio n. 6, di proprietà dell'impresa agricola Guerini Adalgisa ma, concessi, in diritto di superficie, a favore dell'Impresa Milesi Geom. Sergio srl, recanti una superficie fondiaria complessiva pari a circa 15.750,00 mq.



INDIVIDUAZIONE AMBITO D'INTERVENTO

Il compendio immobiliare in proprietà, presenta, alla data odierna, in virtù degli azionamenti cartografici del vigente PGT, uno sviluppo superficario pari a circa 133.695,00 mq, che per l'intera quantità, della sua consistenza fondiaria, viene definito, nel Piano delle Regole del vigente PGT comunale, Tav.01 – *Caratteri insediativi dell'edificato*, in parte come "Aree produttive a finalità estrattiva", per una superficie pari a circa mq 117.350,00, e in parte, come "Ambiti rurali di Pianura" per una superficie pari a circa mq 15.750,00, a fronte di ciò, nella lettura prodromica dei contenuti del documento, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n.XI/411 del 19/12/2018 - Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 – aggiornamento 2021 - *Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo* – i sedimi del comparto oggetto d'intervento, per la sola porzione d'area ricompresa nelle aree produttive a finalità

estrattiva, risulta di fatto, allo stato attuale, per le caratteristiche proprie derivanti dall'esistenza di impianti per la lavorazioni degli inerti, (macchinari, platee e silos di stoccaggio), possedere le connotazioni per la classificazione tra le cosiddette **Superfici urbanizzate** ".....i terreni urbanizzati.....su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate, esclusi quelli destinati a parchi urbani territoriali (ex art.2, comma 1, lett. b), l.r.31/14).....". mentre per la porzione d'area in immediata aderenza al comparto produttivo esistente presenta caratteristiche proprie riconducibili all'attività agricola.



PGT – PDR – Caratteri insediativi dell'edificato – Tav. 01

Ciò posto, si dà atto che l'ambito di che trattasi, per la porzione d'area di cui ai mappali n. 5428-5956-5957-5958-5959-5995 ha già formato oggetto di pregressi accordi tra il Comune di Brusaporto e l'Impresa Milesi Geom. Sergio srl a seguito delle convenzioni, sottoscritte tra le parti, in data 13.03.2009, ulteriore atto in data 20.03.2014, successivo atto in data 15.10.2015 nonché atto in data 27.07.2017 finalizzati alla specifica disciplina urbanistica dell'ambito. Con deliberazione di consiglio comunale n. 19 in data 07.05.2019 il Comune di Brusaporto approvava la variante n.1 al PGT e per il caso di specie individuava negli artt.55 e 45 delle N.T.A. del vigente Piano delle Regole la disciplina delle attività edilizie sui suoli.

Da un punto di vista delle infrastrutture il comparto risulta essere già urbanizzato, posto nelle immediate vicinanze di sistema viabilistico ed infrastrutturale di rango primario, che ne assicura la corretta accessibilità, dalla via Bolgara risulta, tramite la SS. 671 agevolmente connesso con il sistema autostradale per il tramite del casello di Seriate dell'Autostrada A4. Tramite la presente

proposta, il soggetto attuatore, con l'evolversi dell'attività negli anni ha portato alla necessità di introdurre delle migliori gestionali, adeguando tempi, costi e caratteristiche di fornitura alle richieste dei clienti. Tali condizioni hanno determinato una nuova necessità di ampliamento della sede operativa di Brusaporto, coinvolgendo le aree tecnico-logistiche, con la realizzazione di un **nuovo spazio coperto di stoccaggio del prodotto finito e per il ricovero del parco automezzi aziendale**, ottimizzando le dinamiche di movimentazione dello stesso e migliorando ancor più la sicurezza aziendale.

L'area individuata per tale ampliamento aziendale si colloca in continuità con la sede esistente, su un'area libera a est del comparto, la cui destinazione urbanistica esige l'attivazione di un S.U.A.P. in variante al PGT. La soluzione progettuale proposta, preso atto delle consistenze dello stato di fatto degli impianti adibiti alla produzione e delle aree di lavorazione degli inerti, si pone quale obiettivo, tramite la riqualificazione e la valorizzazione di una porzione delle aree di che trattasi, già alla data odierna adibite ad attività produttiva con finalità estrattive, ubicate in lato nord al compendio, e con il concorso della nuova porzione d'area oggetto di variante urbanistica, mediante la previsione, in sito, di capacità edificatorie pari a circa 8.500,00 mq di slp da attivarsi per la realizzazione di una struttura per il ricovero sia dei prodotti finiti che delle materie prime connesse al processo produttivo nonché il ricovero del parco veicoli aziendale, costituito sia da mezzi speciali dalle dimensioni significative, che da mezzi ordinari, riconducibili alle attività proprie dell'azienda, che non trovano idonea collocazione, sia logistica che funzionale, entro i presidi, ad oggi esistenti, in capo alla stessa.

ACCESSIBILITÀ AL COMPARTO

L'accessibilità al compendio di che trattasi avviene, alla data odierna, tramite di due accessi distinti in posizione nord al comparto, che consentono l'accesso che l'uscita sulla via Bolgara, il comparto oggetto dell'odierna proposta di pianificazione è situato nel settore occidentale del territorio comunale di BRUSAPORTO, in prossimità dell'accesso al Casello dell'autostrada A4, in Comune di SERIATE, che assicura, un'ottimale accessibilità alla maglia viabilistica primaria sovracomunale.


DISCIPLINA URBANISTICA

Come già evidenziato in precedenza, in base a quanto disposto dal vigente PGT comunale nella Tav.01 – *Caratteri insediativi dell'edificato*, l'ambito oggetto d'intervento risulta individuato in parte, come "*Ambiti rurali di Pianura*" quanto ad una superficie pari a circa mq 15.750,00 e in parte come "*Aree produttive a finalità estrattiva*", quanto una superficie pari a circa mq 117.350,00, di cui solo una porzione territoriale pari a circa 23.890,00 mq concorre all'attivazione dei diritti edificatori per lo sviluppo della soluzione progettuale per proposta.

VINCOLI URBANISTICI

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincoli, derivanti sia dal progetto urbanistico di piano, che dalle prescrizioni puntuali normative. L'analisi puntuale dei singoli vincoli, per il comparto di che trattasi, evidenzia in materia di vincoli di natura paesaggistica-ambientale, che l'ambito,

come risulta meglio evidenziato nella tavola 05 – Sistemi Paesistico Ambientali, del Piano delle Regole del vigente PGT, non è gravato da altri vincoli di natura culturale, ambientale, archeologica, paesaggistica, storica, architettonica o da altri vincoli previsti da leggi speciali, che ostino all'esecuzione dell'intervento o ne subordinino lo sviluppo ad autorizzazioni/nulla-osta di altri Enti.



PGT – PDR – Tav. 05 – Sistemi Paesistico Ambientali

Proseguendo nell'analisi dei vincoli emersi in sedi di ricognizione preliminare, per il compendio di che trattasi, si evidenzia come il Documento di Piano del vigente PGT individui, a livello territoriale comunale, la presenza di vincoli di carattere sovracomunale derivanti sia da infrastrutture direttamente presenti sul territorio, che da infrastrutture collocate nei comuni contermini.

La cartografia di piano tav. 02 – Vincoli Idrogeologici – Ambientali e Amministrativi evidenzia per il compendio oggetto di intervento i seguenti vincoli speciali:

- vincolo con fascia di rispetto derivante da reticolo idrico minore a seguito di interessamento del tracciato in lato nord al compendio del Ramo Bolghera 449 – gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- vincolo aeroportuale istituito con D.G.R. n.4/3762 del 03.12.1985 – Aeroporto di Orio Al Serio – zona C;
- vincolo derivante da linea di Ossigenodotto SIAD – tratta Osio Sopra-Montello;




PGT – DDP – Tav. 02 – Vincoli Idrogeologici Ambientali e Amministrativi

Le risultanza dell'analisi preliminare evidenziano, che per quanto riguarda la presenza del vincolo derivante dalla presenza del ramo Bolghera 449 le previsioni contenute nel progetto di SUAP risultano comunque coerenti con le prescrizioni contenute nel Regolamento Reticolo Idrico Minore vigente nel comune di Brusaporto rispetto a quanto individuato nelle cartografie.



R.I.M. - Tav. 02 B – Reticolo Idrico Minore e fasce di rispetto

Similmente anche rispetto al vincolo derivante dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2014, si riscontra l'assoluta coerenza delle aree oggetto intervento, seppur parzialmente interessate, rispetto alle prescrizioni cartografiche di piano.




PIANO RISCHIO AEROPORTUALE - Tav. 01 – Inquadramento territoriale

Ulteriormente il Piano di Rischio, individua le destinazioni d'uso e le cubature attualmente esistenti, quelle in attuazione e quelle previste in futuro all'interno delle zone di tutela ricadenti nel Comune di Brusaporto relativamente alla pista principale (10/28).

L'individuazione di tali elementi permette di evidenziare i fattori di rischio esistenti a livello locale e di valutare le trasformazioni territoriali in termini di compatibilità tra le attività aeronautiche e gli eventuali usi ammissibili nelle aree limitrofe all'aeroporto.

Così come definito dal Regolamento ENAC vigente e dalla letteratura esistente il Piano identifica una porzione d'area oggetto d'intervento come zona di Tutela C disciplinandone i relativi interventi mediante i contenuti di cui all'art. 3.2.

Nell'analisi ricognitiva si è altresì verificata dal punto di vista paesistico l'appartenenza dei livelli di sensibilità paesistica previsti localmente e nell'immediato intorno, riscontrando livelli, per le aree oggetto d'intervento, in parte aventi Sensibilità Paesistica – BASSA e in parte aventi Sensibilità Paesistica – MEDIA.



PGT – DDP – Tav. 06 – Uso del suolo ed elementi della componente paesistica


3. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONI TRA AMBITO DI INTERVENTO E LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE E NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell'Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 2578 del 29 novembre 2022 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 17 dicembre 2022), in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEF 2022).

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per un'equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).




PTR (Tav.02) Zone di preservazione e salvaguardia ambientale

Come si può notare dallo stralcio della tavola 02 allegata al PTR, l'intero comune di Brusaporto non risulta interessato da zone di preservazione e salvaguardia ambientale.

Piano Paesaggistico Regionale


Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.



PPR (tav.B) Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l'attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso e l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

Come evidenziato dall'estratto di cui sopra il Piano Paesistico Regionale, per l'ambito di che trattasi, non si riscontrano coinvolgimenti con gli elementi identificativi o percorsi di interesse paesistico.




Estratto tavola C PPR "Tutele paesaggistiche"

Il Piano Paesaggistico Regionale non mette in evidenza particolari tutele paesaggistiche all'interno del territorio comunale ma soprattutto per l'ambito oggetto d'intervento.

RELAZIONI TRA AMBITO DI INTERVENTO E LE PREVISIONI CONTENUTE NEL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – QUADRO GENERALE


"Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è atto di indirizzo della programmazione socioeconomica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale" (L.R. 12/2005 ART. 15, 1° comma). Con il PTCP, la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Con la pubblicazione sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021, diventa efficace il nuovo PTCP che il Consiglio provinciale ha approvato con delibera n. 37 lo scorso 7 novembre. Il PTCP, come strumento dell'azione provinciale, focalizza la propria attenzione attorno al termine 'qualificazione'. Qualificare il territorio non vuol certo dire 'cristallizzarlo'; al contrario, la qualificazione del territorio implica la gemmazione di nuove economie e la messa in circolo di nuove risorse, di nuova progettualità. Il patrimonio territoriale della provincia di Bergamo è evidentemente consistente (in termini di infrastrutturazione urbana, di servizi, di mobilità); qualificarlo implica occuparsi della sua manutenzione, della sua rigenerazione e della sua valorizzazione.



PTCP – Contesti Locali – Area Urbana Centrale

Con la qualificazione si producono le condizioni per il posizionamento del 'sistema Bergamo' all'interno degli scenari globali determinati dalle nuove economie circolari della conoscenza e della produzione di beni e servizi. Qualificare il territorio significa, per il PTCP, liberare energie per aumentarne la dotazione urbana e infrastrutturale, in modo selettivo e unicamente laddove risponda a una domanda collettivamente espressa e che si misuri con i valori paesistico ambientali ed ecosistemici. Qualificare il territorio significa prima di tutto rimettere in valore le dotazioni già esistenti e variamente sotto-utilizzate, densificazione, infilling, saturazione, rigenerazione, rifunzionalizzazione sono termini che, nell'ambito delle politiche territoriali, esprimono il paradigma della qualificazione; densificare selettivamente i brani urbani 'radi', inserire funzioni qualificate nei contesti già infrastrutturati, saturare le porosità urbane, restituire a nuove funzioni il patrimonio edilizio dismesso. Il piano territoriale di coordinamento non è solo strumento di 'governo' - strutturalmente fragile, soprattutto nel quadro dispositivo lombardo - delle trasformazioni territoriali; è anche strumento di 'strategia', nei suoi contenuti di rafforzamento della *governance* delle trasformazioni possibili (che non stanno dentro un disegno univoco di territorio), di fornitura di quadri di senso e di consapevolezza funzionali ad 'abilitare' la progettualità sociale e locale entro un contesto di cooperazione e sinergia, dove le scelte della strumentazione urbanistica locale sui diffusi 'luoghi sensibili' del territorio provinciale concorrono, tanto o poco, alla progressiva qualificazione di sistema e quindi alla sua competitività complessiva.

- AMBITI AGRICOLI STRATEGICI



PTCP – Ambiti Agricoli Strategici


La politica del PTCP della provincia di Bergamo è orientata a considerare gli ambiti agricoli strategici come componente fondativa dell'assetto territoriale della provincia e della sua struttura agro-

ambientale. Attraverso questo approccio si sono caratterizzati gli AAS come un insieme di elementi strutturali distinti (a 'negoziante molto condizionata') nella loro 'compartecipazione' al territorio agro-ambientale', del quale garantire elevati caratteri di funzionalità, condizione per adeguati profili di stabilità per gli stessi sistemi insediativi e infrastrutturali che vi si sovrappongono.

L'ambito di intervento coinvolge aree agricole di interesse strategico

- RETI DI MOBILITÀ E TRASPORTI

Lo sviluppo settoriale relativo a mobilità e trasporti procede, in primo luogo, dalla costruzione di un quadro di riferimento corrispondente all'evoluzione attesa della domanda di mobilità in assenza di interventi correttivi, e quindi da una ricognizione della progettualità in atto, finalizzata alla costruzione di più scenari di piano, fra loro alternativi, da sottoporre a opportune forme di valutazione economica e ambientale, assumendo gli elementi di programmazione del PRMT nonché l'insieme delle decisioni prese con riferimento alle opere di riqualificazione o potenziamento della rete stradale bergamasca.



PTCP – Rete di Mobilità

La progressiva qualificazione del sistema della mobilità provinciale e delle sue relazioni con le direttrici di carattere regionale e trans-regionale costituisce obiettivo prioritario dell'azione della Provincia, tale qualificazione riguarda prioritariamente il miglioramento dei livelli di servizio delle infrastrutture esistenti del sistema ferroviario e il potenziamento del sistema stesso.


L'ambito di intervento non coinvolge aree relative a previsioni di infrastrutture sovracomunali

- PAESAGGIO

Il PTCP persegue, attraverso gli strumenti che gli sono assegnati dalla legge urbanistica regionale, i seguenti obiettivi:

- conservare e valorizzare i caratteri paesistici storici e contemporanei del territorio provinciale;
- favorire la riqualificazione dei paesaggi compromessi e degradati;
- favorire la contestualizzazione degli interventi di trasformazione territoriale in relazione alla loro incidenza sulla caratterizzazione paesaggistica dell'ambito di intervento;

Il PTCP assume e fa propri i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione formulati dai livelli istituzionali sovraordinati, in particolare dal Piano Paesaggistico Regionale, il PTCP si configura come piano paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale.




PTCP – Rete verde – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica


L'ambito d'intervento non evidenzia coinvolgimenti e/o elementi prescrittivi

Sempre in materia di paesaggio ma con riferimento ai sistemi del verde in senso lato si evidenzia come siano escluse dalla disciplina di piano, poiché oggetto di specifica disciplina esterna al PTCP:

- le aree ricomprese in parchi regionali dotati di piani territoriali di coordinamento definitivamente approvati b. le riserve naturali regionali dotate di piano di gestione;
- i siti di importanza comunitaria (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC);
- altre aree tutelate in forza di specifici provvedimenti gerarchicamente prevalenti sul PTCP;



PTCP – Aree protette




PTCP – Rete Ecologica Provinciale

In merito alla Rete Ecologica Provinciale (REP), per l'area oggetto di intervento non si individuano previsioni puntuali tali da creare momenti di interferenza o di conflitto, evidenziando, per contro la coerenza dell'intervento con le previsioni in capo al PTCP.

L'ambito di intervento non coinvolge aree protette e non risulta interferire con la R.E.P.

RELAZIONI TRA AMBITO D'INTERVENTO E LE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO


Come già evidenziato nei capitoli precedenti, la proposta d'intervento contenuta nell'istanza di SUAP, presenta, alla data odierna, in virtù degli azionamenti cartografici del vigente PGT, interessa uno sviluppo superficario come riscontrabile nella Tav.01 – *Caratteri insediativi dell'edificato*, in parte come "Aree produttive a finalità estrattiva", per una superficie pari a circa mq 117.350,00, e in parte, come "Ambiti rurali di Pianura", come "Viabilità esistente" e come "Verde pubblico" per una superficie complessiva pari a circa mq 15.750,00.



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO
PDR - Tav. 01 – Caratteri insediativi dell'edificato – STATO DI FATTO

Si dà atto che le aree oggetto d'intervento siano disciplinate nel Piano delle Regole del vigente P.G.T. dagli artt. 45 – 55 delle N.T.A. La proposta di SUAP, dal punto di vista urbanistico, contempla il cambio di destinazione d'uso di una porzione territoriale pari a circa 15.750,00 mq con trasformazione da "Ambiti rurali di Pianura", "Viabilità esistente" e "Verde pubblico" ad ambito "Aree produttive a finalità estrattiva" e il ridisegno funzionale di una porzione territoriale pari a circa 23.890,00 mq avente destinazione urbanistica ambito produttivo per attività di estrattive e di lavorazione inerti a valere sugli originali 117.350,00 mq di ambito superficario riconducibile all'area avente destinazione urbanistica "Aree produttive a finalità estrattiva" con l'attivazione di

diritti edificatori pari a circa 11.000,00 mq di slp, da realizzarsi mediante l'attivazione di procedura di variante urbanistica al vigente PGT.



PIANO di GOVERNO del TERRITORIO
PDR - Tav. 01 – Caratteri insediativi dell'edificato – VARIANTE

La proposta di SUAP prevede la realizzazione di fabbricato produttivo per 8.500,00 mq di superficie coperta a servizio delle attività ad oggi già esistenti, questo determina di fatto l'interessamento a livello territoriale, di una superficie reale, oggetto di nuovo consumo di suolo, a fronte dei circa 39.640,00 mq oggetto d'intervento, di circa 15.750 mq, a fronte dell'attivazione dei diritti edificatori previsti, e sempre entro il perimetro del comparto oggetto di SUAP, sono previste la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ecologica e paesistica a valere su una superficie fondiaria pari a circa 7.039,20 mq.

A seguito della positiva conclusione del procedimento l'area oggetto di variante sarà opportunamente richiamata negli elaborati grafici e nella normativa tecnica di attuazione mediante rinvio ai contenuti del progetto approvato.

Posto che attualmente permane il regime transitorio della LR 31/2014 la proposta di realizzazione del nuovo impianto produttivo effettuata ai sensi dell'art. 97 della LR 12/2005 *Sportello unico per le attività produttive* risulta conforme alla normativa regionale e non necessita di verificare il bilancio ecologico del suolo al livello comunale.

4. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO AMBIENTALE – RETI ECOLOGICHE

RELAZIONI TRA AMBITO DI INTERVENTO E LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

La proposta di Piano Territoriale della Regione Lombardia (d.g.r. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 1.5.1 del suo Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (di seguito RER); essa viene ivi riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei “sistemi a rete”. Al medesimo punto il Documento indica che “la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”. Il documento di indirizzi risponde a tale indicazione, precisando i contenuti della Rete regionale e fornendo alle Province ed ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione delle reti ecologiche in Lombardia. L’ottica delle reti ecologiche lombarde è di tipo polivalente in tal senso esse devono essere considerate come occasione di riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale.

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. Rispondono pertanto agli obiettivi specifici delle d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, 15 ottobre 2004 n. 7/19018, 25 gennaio 2006 n. 8/1791, 13 dicembre 2006 n. 8/3798 relative all’attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000, prevista dalle Direttive del Consiglio di Europa 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha prodotto l’individuazione dei SIC, Siti di Importanza Comunitaria), e 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha prodotto l’individuazione delle ZPS, Zone di Protezione Speciale).

Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell’ambiente e del paesaggio.

Per raggiungere tali risultati, alla RER vengono riconosciuti i seguenti obiettivi generali:

- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
- il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità;
- l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
- l’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne garantire la coerenza globale;

- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime;
- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale l'identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazione ambientale;
- l'articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali);
- la limitazione del "disordine territoriale" e il consumo di suolo contribuendo ad un'organizzazione del territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici.




RER – Rete Ecologica Regionale

In merito alla Rete Ecologica Regionale (RER), per l'area oggetto di intervento non si individuano previsioni puntuali tali da creare momenti di interferenza o di conflitto con le stesse, questo sia in ordine a elementi di primo livello che di secondo livello regionale.

L'ambito di intervento non è soggetto a previsioni puntuali non risulta interferire con la R.E.R.

RELAZIONI TRA AMBITO DI INTERVENTO E LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE



PTCP – Rete Ecologica Provinciale

La l.r. 12/2005 definisce i contenuti dei P.T.C.P., molti dei quali sono di interesse diretto per le Reti Ecologiche Provinciali. Con il P.T.C.P. la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale, compresi quindi quelli attinenti all'assetto dell'ecosistema ed alla tutela della biodiversità.

La continuità, connettività e qualità eco-sistemica degli spazi aperti del territorio provinciale costituiscono obiettivi prioritari del PTCP, la Rete Ecologica Provinciale è funzionale a perseguire i seguenti obiettivi generali:

la tutela e lo sviluppo del valore ecosistemico;

la valorizzazione e la ricostruzione delle relazioni tra i siti di Rete Natura 2000 e gli spazi aperti del territorio provinciale;

la salvaguardia della biodiversità, anche in relazione a interventi di contenimento della diffusione delle specie alloctone;

d. la tutela dei varchi di connettività ecologica;

In particolare la R.E.P. sviluppa e integra la R.E.R. per proporsi quale "infrastruttura a verde" di tutela, valorizzazione e riqualificazione del Paesaggio.

In merito alla Rete Ecologica Provinciale (REP), si dà atto che per l'area oggetto di intervento non si individuano previsioni puntuali tali da creare momenti di interferenza o di conflitto, evidenziando, per contro, l'assoluta coerenza dell'intervento con le previsioni in capo al PTCP.


L'ambito di intervento non coinvolge né interferisce con elementi significativi della R.E.P.

RELAZIONI TRA AMBITO DI INTERVENTO E LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

Il territorio del Comune di Brusaporto, dal punto di vista paesistico-ambientale, è riconoscibile nei due ambiti ben distinti della collina e della pianura. A fare da cerniera tra i due comparti è posto l'ambito urbanizzato occupa tutta la porzione mediana del territorio comunale. L'ambito urbanizzato è circoscritto, a sud, dall'asse viario della circonvallazione che lo separa dal territorio agricolo di pianura, mentre a nord si connette in modo diretto con l'ambiente collinare su un fronte sul quale, il verde di contorno alle costruzioni, si integra.

L'area di pianura presenta una morfologia uniforme, degradante verso sud - sud est, priva di discontinuità e di scorrimenti idrici superficiali. Unica variazione morfologica è dovuta alla presenza di aree di escavazione poste al margine ovest, a confine con il territorio di Seriate.

Gli elementi costituenti il progetto della R.E.C., in ordine alle sensibilità naturalistiche esistenti, nonché i possibili scenari ecosistemici da essa derivanti sono riassunti nelle cartografie del Documento di Piano del vigente PGT, non riconducibili ad un elaborato grafico specifico, restituendo un quadro organico dei condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente compatibili sul territorio governato.



DDP – Tav. 06 – Uso del suolo e componente paesistica

L'ambito di intervento non coinvolge né interferisce con elementi significativi della R.E.P.

5. LA PROPOSTA PROGETTUALE


PROFILI GENERALI D'INTERVENTO

La presente proposta di S.U.A.P., redatta ai dell'art. 8 DPR 160/2010, dell'art. 97 della LR 12/2005 e dell'art. 5, comma 4, LR 31/2014, nasce dall'evoluzione che l'attività di lavorazione degli inerti da un lato e dell'attività di impresa stradale e civile dall'altro ha determinato. Le nuove necessità che nel corso degli anni si sono manifestate con l'evoluzione della domanda sia delle prestazioni dei servizi erogati che dei prodotti in parte ad essi legati e in parte commercializzati, ha portato l'azienda a rispondere alle nuove necessità emerse introducendo cicli di lavorazione finalizzati all'introduzione di migliorie gestionali, adeguando tempi, costi e caratteristiche di fornitura alle richieste dei clienti. Tali condizioni, hanno determinato l'adozione, anche per gli anni a venire, di nuovi processi di produzione sia per il riuso dei materiali inerti che per la lavorazione delle materie prime legate al processo della produzione dei manufatti edilizi, perseguendo un progetto anche e soprattutto di sostenibilità ambientale, hanno portato a concretizzare la presente proposta di ampliamento della sede operativa di Brusaporto, ricondizionando il processo tecnico-logistico della filiera e dei servizi a supporto, questo tramite la realizzazione di un **nuovo spazio specializzato ove da un alto articolare lo stoccaggio dei prodotti finiti e dall'altro riorganizzare il ricovero del parco automezzi aziendale**, questo nell'ottica di ottimizzare le dinamiche di movimentazione della flotta aziendale da un lato e dall'altro garantendo un livello di qualità, a livello di prodotti, nettamente superiore rispetto allo standard odierno. L'area individuata per la riqualificazione delle attività aziendali si colloca in continuità con la sede esistente, e coinvolge, una porzione d'area già alla data odierna in uso nel processo di lavorazione degli inerti, oltre a una porzione d'area libera a est del comparto, la cui destinazione urbanistica esige l'attivazione di un S.U.A.P. in variante al PGT per il suo utilizzo.

Come già evidenziato in precedenza, in base a quanto disposto dal vigente PGT comunale nella Tav.01 – *Caratteri insediativi dell'edificato*, l'ambito oggetto d'intervento risulta individuato in parte, come "*Ambiti rurali di Pianura*" quanto ad una superficie pari a circa mq 15.750,00 e in parte come "*Aree produttive a finalità estrattiva*", quanto una superficie pari a circa mq 117.350,00, di cui solo una porzione territoriale, pari a circa 23.890,00 mq concorre all'attivazione dei diritti edificatori per lo sviluppo della soluzione progettuale per proposta. Dall'analisi documentale compiuta, in ordine alla compatibilità dell'intervento proposto si evince come la proposta di pianificazione, così come articolata nello schema progettuale e dotazionale allegati alla presente, e come qui di seguito dettagliatamente illustrato, possa essere assunta solamente tramite procedura recante **variante al vigente PGT comunale**.

La soluzione progettuale proposta, preso atto delle consistenze dello stato di fatto degli impianti adibiti alla produzione e delle aree di lavorazione degli inerti, si pone quale obiettivo, tramite la riqualificazione e la valorizzazione di una porzione delle aree di che trattasi, già alla data odierna adibite ad attività produttiva con finalità estrattive, ubicate in lato nord al compendio, con il concorso della nuova porzione d'area oggetto di variante urbanistica, mediante la previsione, in sito, di capacità edificatorie pari a circa 8.500,00 mq di slp da attivarsi, di realizzare una nuova struttura, in elementi strutturali in C.A.P., adibita, quanto a mq. 5.353,57, allo stoccaggio dei


prodotti finiti e delle materie prime connesse al processo produttivo, quanto a mq 2.989,56, adibita ricovero del parco veicoli aziendale, costituito sia da mezzi speciali dalle dimensioni significative, che da mezzi ordinari, oltre ad una modesta superficie, quanto a 156,87 mq, adibita all'espletamento delle attività amministrative a supporto dell'azienda. Quanto invece all'assetto territoriale del comparto il nuovo corpo di fabbrica verrà inserito in una nuova organizzazione planimetrica e funzionale che prevede la creazione di una nuova viabilità primaria di accesso mediante la realizzazione di un asse stradale, in lato est al comparto, di sezione adeguata al transito degli automezzi, la cui attestazione sarà su via Bolgara, tramite nuovo accesso, garantendo il collegamento del comparto alla viabilità principale.



MASTERPLAN - Intervento proposto

Sempre in termini di ridisegno del comparto, il progetto prevede la creazione di una nuova area per la sosta delle autovetture, recante una superficie pari a circa 567,70 mq, ulteriormente il progetto reca in dote, quale momento qualitativo aggiuntivo, e sia come elemento compensativo, a livello ambientale, nonché visivo, dal punto di vista paesaggistico, la creazione di cortine verdi, variamente articolate, recanti uno sviluppo superficiale per complessivi circa 7.178,86 mq, che verranno variamente allestite, mediante la messa a dimora di essenze autoctone, arbustive e di alto fusto.

Sul punto si evidenzia altresì come seppur la variante urbanistica porti a mutare l'uso di una porzione di suolo pari circa 15.750,00 mq, nella proposta progettuale la presenza delle superfici a verde, quanto a 7.178,86 mq, concorrono alla "compensazione", seppur con destinazione diversa, alla "sottrazione" di aree non edificate, si consideri che di fatto oggi sulla porzione di suolo, quanto a 23.890,00 mq, utilizzata per l'attività, non vi sono presenze significative di verde.



Assetto urbano del comparto INTERVENTO PROPOSTO

Per tanto, nelle intenzioni progettuali, l'elemento verde assume il ruolo di, momento qualificante, dell'intervento, diventando da un lato, fattore di deframmentazione del suolo, e, dall'altro divenendo, nel disegno d'insieme, elemento di mitigazione ambientale, necessità quest'ultima derivante dal percepito visivo odierno. Nella soluzione prospettata la creazione di un intorno paesaggisticamente qualitativamente meno anonimo, tramite lo sviluppo simultaneo delle aree di compensazione ambientale variegatamente piantumate, messe a disposizione, lungo tutto il perimetro del compendio, divengono anche occasione di "rammendo" del tessuto urbano rispetto alle aree d'intorno. Ulteriormente le aree a verde previste divengono, sul territorio, ulteriori occasioni per l'introduzione nel sistema ambientale di zone ripariali per la fauna locale, oltre a configurarsi come elemento di maggior sostenibilità del progetto, le funzioni importantissime

della vegetazione riparia nell'ecologia sono ancora tante, essa fornisce ombreggiamento limitando, l'abbagliamento delle specie animali che non amano la luce diretta come molti invertebrati, protegge, sia con la propria ombra l'evapotraspirazione che è piuttosto elevata; bisogna richiamare il fenomeno fisico per cui il cambiamento di stato dell'acqua da liquida a vapore avviene a spese dell'energia sottratta all'ambiente esterno, cosicché l'evapotraspirazione funziona come un condizionatore che riduce la temperatura ambientale.


La vegetazione realizza microhabitat per una moltitudine di organismi e favorisce un'elevatissima biodiversità, le radici degli alberi sono microhabitat per molte specie e zone di rifugio, è una vegetazione che consolida e stabilizza. Con la sua "rugosità", unitamente alla vegetazione erbacea e agli impianti arbustivi, trattiene più a lungo l'acqua sul territorio, aumentando i "i tempi di corrivazione" e in definitiva svolgendo un'imponente azione di regimazione che contrasta il rischio idrogeologico, il permanere dell'acqua rallentata sul territorio inoltre ne favorisce l'infiltrazione laterale e la diffusione all'interno i ghiaioni permeabili delle sponde e quindi la ricarica delle falde. La vegetazione riparia intrappola i nutrienti il cui eccesso è assai nocivo per le acque e, per quanto riguarda quelli azotati, attraverso le reazioni nitro-denitro li scompone fino al livello di azoto elementare che viene restituito all'atmosfera. Favorisce inoltre la transizione acqua – terra di specie animali: insetti come le libellule, le effimere, svariate famiglie di ditteri, ma anche vertebrati come tutti gli anfibi, molti rettili.

Lo svolgersi del ciclo della materia, tanto più efficace quando maggiore è la biodiversità nell'ecosistema, aumenta l'efficienza dell'autodepurazione biologica tipica delle acque correnti e la cui "funzionalità" è oggi alla base delle finalità della normativa introdotta dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Framework Water Directive 60/2000/CE e della normativa italiana D.Lsl 152/2006 e s.m.i.). Le fasce ripariali costituiscono i principali habitat di rifugio per la fauna e sono "corridoi ecologici" naturali del territorio per i mammiferi lungo le sponde, per l'avifauna migratrice che memorizza, per orientarsi, le linee dei corsi d'acqua come riferimenti geografici. Alcuni ricercatori che studiano gli ambienti le zone umide (wetlands) hanno definito questi ambienti "supermarkets of biodiversity": ambienti ricchissimi di specie. La vegetazione riparia influisce positivamente sulla buona dotazione di biodiversità, sulla stabilità ecosistemica, sulla resilienza e sulla "funzionalità", aspetti che garantiscono insieme anche benefici ecosistemici, così come dettato dalla Direttiva Quadro Europea delle acque, che ha come obiettivo il ripristino di flora e fauna a un buon livello di integrità ecologica e idromorfologica per garantire il potere autodepurativo degli ambienti. La vegetazione riparia infatti è talmente rapida nel ri-colonizzare spontaneamente i suoi spazi e ad accrescersi che in pochissimi anni con la sola tutela avremmo già risultati sorprendenti. Nella visione finale d'insieme l'edificio, visto il nuovo disegno delle superfici a verde, verrà visivamente "isolato" per il tramite di un "anello a verde" che articolandosi in una soluzione di continuità lungo tutto il perimetro del comparto, cela, parzialmente, l'effettiva percezione.

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGETTO

Descrizione dell' immobile

L'edificio in oggetto viene progettato su un comparto avente una superficie d'intervento pari a 39.640,00 mq, avrà forma rettangolare, con lato lungo verso est-ovest (lungo circa m 155,00) e lato più corto verso nord-sud (lungo circa m 55,00) sempre in lato a Nord è prevista un'area parcheggio auto. Come precedentemente anticipato, l'intervento interessa la realizzazione di un unico edificio ad uso deposito automezzi e prodotti finiti, con annessi uffici strettamente legati all'attività svolta all'interno del deposito, spogliatoi per il personale. La nuova costruzione sarà realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, la struttura portante è sostituita da un sistema di pilastri e travi prefabbricati, la copertura sarà realizzata con struttura in tegole alari prefabbricati sempre in calcestruzzo armato, intervallati da coppelle curve coibentate in alluminio, e finitura TPO con colorazione grigia antiabbagliamento.



PLANIVOLUMETRICO - Intervento proposto

La copertura avrà una pendenza del 1,50% tale da garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i fronti maggiore (sui prospetti Est e Ovest). I tamponamenti perimetrali proseguiranno fino ad un'altezza di 1,10 m rispetto all'estradosso della copertura (in corrispondenza del canale di raccolta delle acque meteoriche), pertanto non risultano necessari dispositivi di protezione individuali per la caduta dall'alto (Linee Vita) in quanto la copertura è totalmente protetta da protezioni collettive. Il fabbricato non presenterà locali tecnici interrati. Alla base di tutto il sedime dell'edificio, verrà inoltre steso un foglio di polietilene come elemento schermante verso il terreno, per le parti a magazzino, mentre per le parti riservate a servizi igienici o uffici/reception si provvederà a realizzare puntuale vespaio aerato che garantirà lo sfiato di eventuali gas Radon. Le pareti perimetrali dell'edificio saranno realizzate con pannelli prefabbricati in calcestruzzo

rivestiti con graniglia di marmo mixata bianco carrara e giallo ocra, i serramenti esterni saranno in alluminio preverniciato color verde RAL 6035, così come tutte le opere di lattomeria. Le tonalità dei singoli elementi saranno realizzate come le indicazioni riportate nelle tavole di progetto allegate.

Sistemazione ambientale

Attorno al nuovo edificio è prevista la realizzazione di aree a verde, con piantumazione di alberi e arbusti a scopo ornamentale, utili alla mitigazione degli impatti e del microclima (riduzione dell'insolazione e effetto frangivento) oltre che per un corretto inserimento paesaggistico. Il criterio guida per la realizzazione delle aree verdi è l'utilizzo di essenze arboree e arbustive in gran parte autoctone, ben adattate al microclima locale, tipiche del luogo e caratterizzanti il paesaggio di questo settore ai margini della Pianura Lombarda e a ridosso delle prime propaggini collinari che fanno da sfondo al sistema delle Prealpi Orobie.

Per la messa a dimora di nuovi alberi verranno adottati sesti di impianto piuttosto ampi in modo da consentire la piena espansione della chioma; tale scelta è più consona alla fisiologia degli stessi, riduce le cure manutentive e massimizza la resa estetica e paesaggistica, si elencano qui i criteri che hanno portato alla scelta delle essenze arboree, che sono indicati di seguito:

- Valore ecologico, ambientale, forestale: la scelta delle ripiantumazioni necessarie ricade principalmente sulla selezione di specie vegetali arboree autoctone del luogo. Sono state scelte infatti piante che hanno caratterizzato e che caratterizzano l'areale tipico della parte finale della pianura a ridosso dell'ambito collinare di prossimità. Tali specie, oltre a trovare il luogo, il terreno ed il clima ideale per il loro sviluppo ottimale offrono un valore aggiunto perché ormai poco presenti nei territori antropizzati odierni.
- Valore estetico-paesaggistico: oltre al valore ecologico si è voluto conservare il valore estetico aggiungendo specie ad elevato valore, nel rispetto dei criteri ecologici dettati dal luogo (si cerca di evitare, quando è possibile, specie esotiche o aliene per preservare e valorizzare la vegetazione autoctona). Si propongono quindi specie che presentano caratteri particolari, come una rigogliosa fioritura primaverile, oppure specie che si inseriscono molto bene all'interno del paesaggio.
- Valore faunistico: questo intervento di ripiantumazione non comporterà un'immediata ripopolazione di animali locali, ma potrebbe indurre, diversamente da eventuali zone cementificate e sterili nelle immediate vicinanze, la presenza di animali sporadici (soprattutto uccelli) e/o di passaggio.

La soluzione progettuale prevede di realizzare aree a verde, variamente piantumate, per circa mq 7.178,86, da adibire a compensazione ambientale e con funzione di riqualificazione paesaggistica, finalizzate al rafforzamento del verde naturalistico e parziale integrazione della rete ecologica comunale. Sempre in tema di sostenibilità ambientale al fine di garantire una migliore mitigazione d'insieme dell'intervento vi è la previsione di piantumare con essenze erbacee, arbustive di modesta entità e arboree, gli spazi a verde previsti lungo la perimetrazione del comparto, la loro previsione determina un arricchimento, in termini funzionali, del sistema

mitigativo, sia da un punto di vista paesaggistico ed ambientale che acustico, a protezione dell'edificio da schermare. La barriera a verde contribuirà anche a depurare l'atmosfera con la fotosintesi, oltre che a fungere da bioindicatore di particolari inquinanti oltre a contribuire alla salvaguardia del suolo e alla regolazione idrotermica, nonché a contribuire alla riduzione dell'inquinamento acustico e favorirà il parziale mascheramento dell'edificio in progetto. All'azione di mitigazione ambientale e di riduzione dell'inquinamento acustico contribuiranno sia le foglie, sia il terreno, il quale ospita la barriera e in alcuni casi ne costituisce un elemento integrante (quinte vegetative), che agisce assorbendo le onde diretti radenti al suolo, o riflettendole con conseguente perdita di energia, senza dimenticare il ruolo delle radici, che garantiscono la giusta porosità del substrato, in termini di assorbimento e di assorbimento idrico.



MITIGAZIONI AMBIENTALI - Intervento proposto

Le specie insediate inoltre saranno tali da mitigare l'impatto ecologico dell'intervento, in quanto verrà scelta una vasta serie di piante, arbusti, cespugli, fiori ed erbe integrati con mangiatoie, nidi e bat box come aiuto all'insediamento delle specie e come ambiti ripariali per la fauna locale. La soluzione progettuale prevede la messa a dimora, in prossimità, del bacino di laminazione realizzato per raggiungere l'invarianza idrica e idrologica (vasca di raccolta delle acque che vengono infiltrate gradualmente nel terreno), e negli spazi a verde a profondità contenuta, di essenze arbustive ad altezza variabile, con sesto d'impianto ad andamento lineare, composto da esemplari di Nocciolo (*Corylus avellana*), Corniolo (*Cornus sanguinea*), Viburno (*Viburnum opulus*), Salice rosso (*Salix purpurea*). Sempre negli ambiti a verde gli impianti verranno eseguiti seguendo esempi di macchia ripariale, verranno messi a dimora, in modo alternato, essenze arboree di Quercia colonnare (*Quercus robur fastigiata*), Pioppo cipressino (*Populus nigra italica*), Farnia fastigiata (*Quercus robur Fastigiata*), cultivar a portamento colonnare della Farnia, essenza tipica dei boschi planiziali lombardi.

6. ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI

LE PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DALL'INTERVENTO

Passando ora al livello locale, osserviamo come il Comune di Brusaporto appartenga, secondo il progetto R.E.R., al sistema insediativo riconducibile al sistema dell'area di pianura situata a est della città di Bergamo e il lago d'Iseo (a est), che comprende aree di elevato pregio naturalistico ed è importantissimo settore di connessione tra la pianura padana e la fascia pedemontana. Con riferimento poi al documento di V.A.S. del Comune di Brusaporto allegato al Piano di Governo del Territorio, ricordiamo i punti di forza e di debolezza ambientali.

Sono elementi di **valore**:

- Luogo di sommità tra le prime propaggini delle colline quale avamposto del sistema prealpino in posizione commercialmente favorevole;
- Salubrità del rilevato e dunque dei siti di insediamento;
- Estensione territoriale a sviluppo radiocentrico e controllo del paesaggio collinare;
- Matrice abitativa a forte porosità (inclusione dello spazio esterno nell'interno urbano);
- Conurbazione insediativa attestata lungo le direzioni viarie con disegno urbano privo di frammentazioni caratterizzato dalla presenza di porzione significative di verde collinare e suoli agricoli;
- Buona offerta di servizi pubblici, spazi aperti e discreta accessibilità rispetto ai capoluoghi di provincia di Bergamo e Brescia;

Sono elementi di **debolezza**:

- La presenza di corridoi infrastrutturali ad alta tensione veicolare che territorialmente incidono e frammentano il territorio;
- La presenza di corridoi infrastrutturali ferroviari che territorialmente incidono e frammentano il territorio;
- Dispersione insediativa non riconducibile ad un organico disegno urbano;
- Dispersione degli insediamenti produttivi;
- Assenza di spazi aperti significativi nell'urbanizzato residenziale;

Una prima valutazione delle ricadute ambientali può essere svolta attraverso l'impiego della matrice ambientale, esplicitando in un elenco i possibili elementi di natura suscettibili di impatto, *positivo, negativo, incerto*.

Gli elementi costitutivi della matrice ambientale che si considerano sono:

Aria

Intesa come incremento di emissioni atmosferiche per riscaldamento;

Intesa come incremento di emissioni atmosferiche per traffico indotto;

Acqua

Intesa come fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall'insediamento di nuove attività umane;

Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione;

Interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e sotterranee;

Portata idrica prelevata ad uso potabile ed industriale;

Suolo

Inteso come superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per destinazioni d'uso);

Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione d'uso);

Superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione;

Natura e biodiversità

Intesa come superficie aree a verde/superficie territoriale;

Nuova superficie aree a verde/superficie territoriale;

Grado di frammentazione delle aree verdi;

Superficie area agricola/superficie territoriale;

Rifiuti

Intesi come incremento produzione di rifiuti solidi urbani determinato dall'insediamento di nuovi abitanti e/o attività;

Incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo differenziato;

Incremento produzione rifiuti speciali;

Rumore

Inteso come valutazione coerenza fra superficie nuova urbanizzazione e zonizzazione acustica;

Inquinamento luminoso

Inteso come percentuale di edifici pubblici interessati da interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso;

Lunghezza percentuale dei tratti di strada comunale interessati da interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso;

Energia

Intesa come fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall'insediamento di nuovi edifici;

Modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili);

Potenza installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia);

Paesaggio

Inteso come grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico;

R.I. e C.E.M.

Intesi come incremento linee elettriche e impianti fissi per telecomunicazioni, telefonia cellulare, radiotelevisioni;

Popolazione e salute umana

Intese come nuovi posti di lavoro;

Incremento fruitori attività commerciali;

Incremento servizi alla popolazione;

Numero di servizi messi in rete;

Patrimonio culturale

Inteso come grado di recupero o compromissione del patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

Gas Radon

Inteso come valutazione dei possibili effetti indotti sulla nuova urbanizzazione;

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI GENERATE DAL S.U.A.P.

Nel presente paragrafo vengono definiti e ripartiti i possibili impatti ambientali potenzialmente generabili dal progetto, tali impatti vengono riferiti alle diverse componenti ambientali sopra elencate, preso atto che il compendio immobiliare di che trattasi, in termini di superficie fondiaria, ha un incidenza percentuale, rispetto all'intera superficie territoriale comunale, pari allo 0,08%, con riferimento al comparto interessato dal S.U.A.P., mentre esprime un'incidenza pari allo 0,03% con riferimento alla sola area oggetto di trasformazione urbanistica.

Aria

Nel territorio comunale di Brusaporto non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, il livello di inquinamento dell'aria si possono assumere i dati INEMAR – Regione LOMBARDIA riscontrabili anche nel rapporto ambientale allegato alla documentazione di V.A.S. del vigente Piano di Governo del Territorio.

L'analisi degli inquinanti evidenzia come la percentuale più significativa per il monossido di carbonio (CO) sia ascrivibile ai processi industriali presenti sul territorio, mentre per il Biossido di Azoto (NO_x) le quote più rilevanti siano in capo alla combustione non industriale e al traffico veicolare similmente dicasi per le cosiddette Polveri Sottili (PM10). Atteso che in termini di contributo concreto a livello di emissioni in atmosfera il compendio apporterà esclusivamente emissioni generate dal solo traffico veicolare in virtù del fatto che le emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento/climatizzazione saranno pressoché nulle trattandosi di fatto di un immobile adibito a deposito di cui solo una minima riscaldata, blocco spogliatoi e uffici, di cui si prevede l'utilizzo di pompe di calore alimentate ad energia elettrica .



TRATTA STRADALE – Stato di fatto



TRATTA STRADALE – a seguito attivazione S.U.A.P.

Dalle considerazioni precedenti emerge come le emissioni in atmosfera, per la natura dell'intervento, siano di fatto esclusivamente riconducibili ai movimenti veicolari degli automezzi, che alla data odierna, dalla sede nel comune di Gorlago dell'azienda si recano presso il polo produttivo nel comune di Brusaporto, dalle rappresentazioni dei tragitti stradali, con riferimento allo snodo della S.S. 671, qui allegate, si può congiuntamente riscontrare come le percorrenze, tramite l'attivazione del S.U.A.P., subiscano una drastico ridimensionamento nell'ordine dell'80% in termini di chilometri percorsi dagli automezzi, con conseguente significativo beneficio, a livello anche e soprattutto del contesto territoriale sovracomunale, sia in termini di emissioni in atmosfera, sia di carico viabilistico sulla rete, che in termini di sicurezza stradale, vista, per quest'ultima, la diretta correlazione tra chilometri percorsi/grado di potenziale collisione tra veicoli.

Acqua

Non si prevedono rilevanti impatti legati al consumo di acqua in relazione alla specificità delle attività previste, per contro in ordine alla raccolta delle acque meteoriche verrà predisposto un sistema di laminazione costituito da un bacino disperdente per il conseguente "immagazzinamento" e successivo rilascio per infiltrazione in sottosuolo nel rispetto dei contenuti del PTUA Regionale e del R.R. n.7/2017 smi.

E' ragionevole affermare come l'adozione di una siffatta soluzione, a livello ambientale, abbia ad avere ricadute positive in termini di riduzione di carico delle reti, si consideri come a livello sistemico, l'immagazzinamento delle precipitazioni, con il sistema a regime, ben svolga la funzione di "cassa di espansione" dei flussi, sgravando in primis i carichi di rete e contribuendo in maniera diretta all'implementazione delle dotazioni di falda acquifera. Non si riscontrano interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e sotterranee, soprattutto in ordine al reticolo idrografico minore nonché delle relative fasce di rispetto, quanto invece alla portata idrica prelevata ad uso potabile sarà esclusivamente di tipo civile e non industriale.

Suolo

L'area in oggetto d'intervento nella sua specificità e nel suo intorno risulta inserita in un contesto caratterizzato, da una parte, da significative presenze antropizzanti, siamo in presenza, di edificazioni di intorno con tipologie esclusivamente di tipo produttivo, e dall'altro si tratta di suolo agricolo di confine con l'urbanizzato. L'utilizzo più recente del compendio, con riferimento alla parte alla data odierna utilizzata per l'esercizio delle attività produttive legate alla lavorazione degli inerti, vede lo svolgimento di un attività specialistica legata alle lavorazioni riconducibili alla filiera dei materiali ivi lavorati, frantumazioni, miscelazioni, confezionamenti di calcestruzzi, deposito e magazzinaggio di prodotti finiti (pietrischi di varia pezzatura, riutilizzo di materie prime seconde (frantumati da demolizioni).

Le nuove necessità che nel corso degli anni si sono manifestate con l'evoluzione della domanda sia delle prestazioni dei servizi erogati che dei prodotti in parte ad essi legati e in parte commercializzati, ha portato l'azienda a rispondere alle nuove necessità emerse introducendo cicli di lavorazione finalizzati all'introduzione di migliorie gestionali, adeguando tempi, costi e caratteristiche di fornitura alle richieste dei clienti. Tali condizioni, hanno determinato l'adozione, anche per gli anni a venire, di nuovi processi di produzione sia per il riuso dei materiali inerti che per la lavorazione delle materie prime legate al processo della produzione dei manufatti edilizi, perseguendo un progetto anche e soprattutto di sostenibilità ambientale, hanno portato a concretizzare la presente proposta di ampliamento della sede operativa di Brusaporto, ricondizionando il processo tecnico-logistico della filiera e dei servizi a supporto, questo tramite la realizzazione di un nuovo spazio specializzato ove da un lato articolare lo stoccaggio dei prodotti finiti e dall'altro riorganizzare il ricovero del parco automezzi aziendale, consentendo una drastica riduzione dei percorsi stradali, questo nell'ottica di ottimizzare le dinamiche di movimentazione della flotta aziendale da un lato e dall'altro garantendo un livello di qualità, a livello di prodotti, nettamente superiore rispetto allo standard odierno. L'area individuata per la riqualificazione delle attività aziendali si colloca in continuità con la sede esistente, e coinvolge, una porzione d'area già alla data odierna in uso nel processo di lavorazione degli inerti, oltre a una porzione d'area libera a est del comparto, la cui destinazione urbanistica esige l'attivazione di un S.U.A.P. in variante al PGT per il suo utilizzo.

L'intervento proposto, con la variante urbanistica, porta a mutare l'uso di una porzione di suolo pari circa 15.750,00 mq, tuttavia la proposta progettuale vede la presenza di superfici a verde, pari a circa 7.178,86 mq, che di fatto concorrono alla "compensazione", seppur con destinazione diversa, alla "sottrazione" di aree non edificate, si consideri che di fatto oggi sulla porzione di suolo, oggi utilizzata per l'attività, pari a circa 23.890,00 mq, interessata dal S.U.A.P., di fatto non presenti significative porzioni di verde. La nuova organizzazione planimetrica, pur in presenza di nuovo suolo consumato, permette di fatto la deframmentazione dell'ambito urbanizzato, perseguita, grazie all'introduzione del "coronamento" a verde approntato lungo i lati nord, est e ovest, dell'insediamento, che consentirà, anche all'intorno, un significativo incremento delle dotazioni aree a verde a livello peri-urbano anche in termini di compensazione ambientale/territoriale.

Natura e biodiversità

L'area in oggetto d'intervento nella sua specificità e nel suo intorno risulta inserita in un contesto di fatto parzialmente antropizzato. L'ambito che trattasi dall'analisi delle riprese aeree e dalla ricognizione in loco si riscontrano, a valere sul compendio, la completa assenza di apparati vegetazionali arboreo-arbustivi aventi caratteristiche significative in ordine a qualità e consistenza. Come già sottolineato, con la riorganizzazione delle aree a verde previste, ci pone come obiettivo di perseguire l'introduzione nel sistema urbano di unità sistemiche polivalenti, pur in presenza di un processo comunque di edificazione/trasformazione del suolo.

Nello specifico l'organizzazione funzionale delle superfici verrà realizzata mediante anche l'introduzione di superfici prative e arboreo-arbustive capaci di sostenere biodiversità e facenti funzioni comunque di ambiti ripariali. E altresì prevista lungo tre lati del nuovo edificio la creazione di un corridoio arboreo-arbustivo finalizzato allo svolgimento di un molteplice ruolo, sia di tipo ornamentale, che naturalistico, nonché potenzialmente di produzione di biomasse, oltre che di mitigazione visiva esterna.

In merito al rapporto tra il compendio di che trattasi e le previsioni contenute nel progetto di Rete Ecologica Regionale, lo stesso ricompreso nel settore 91 – ALTA PIANURA BERGAMASCA, l'intervento, non di meno, è oltremodo coerente con i contenuti nel progetto di R.E.R., similmente per quanto attiene i contenuti del progetto di R.E.P. non evidenziando interferenze né con le reti primarie che secondarie.

Rifiuti

Le attività che andranno a svolgersi vedranno per tanto la produzione di soli rifiuti derivanti da dagli spazi ad uso ufficio e spogliatoio del personale addetto, rifiuti di tipo domestico, non vengono segnalati, per le attività previste, di stoccaggio di prodotti inerti finiti e dall'altro di parcheggio autoveicoli, produzione di rifiuti speciali o pericolosi.

Rumore

La nuova edificazione con destinazione produttiva, si integra entro un compendio in cui si svolgono attività legate alla produzione/lavorazione di materiali inerti, va da sé che l'apporto in termini di emissioni sonore aggiuntive, derivi dalle sole immissioni rumorose in ambiente legate, già comunque oggi, dalla presenza del traffico in accesso e in uscita al compendio. Similmente la presenza entro il perimetro della zona C, anche se parziale del comparto, del vigente Piano di Rischio Aeroportuale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2014, rende di fatto marginale l'eventuale contributo apportato dalle attività presenti e future nel comparto, alla luce dei contributi emissivi generati dagli avio-veicoli in atterraggio.

Inquinamento luminoso

Non si evidenziano impatti relativi rilevanti stante l'impiego di tecnologie sostanzialmente rispettose dei disposti legislativi (L.R. n. 38 del 21-12-2004).

Energia

Nella realizzazione della soluzione progettuale proposta verranno adottati tutte gli accorgimenti tecnici necessari al fine di porre in essere il rispetto delle indicazioni previste nel qui citato documento, per le sole parti adibite ad ufficio e spogliatoi, trattandosi per la restante porzione di edificato di struttura di per sè previ di impianti, eccezion fatta dell'impianto di illuminazione. In particolare il raggiungimento di tali obiettivi potrà avvenire attraverso, da un lato con l'utilizzo di involucri edilizi le cui prestazioni energetiche siano garanti dei valori richiesti, e dall'altro mediante l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza energetica. Sul punto si consideri che l'alimentazione energetica degli impianti potrà avvalersi anche dall'energia ricavata dal parco fotovoltaico, posto in copertura del fabbricato, in grado garantire, in condizioni ottimali di esercizio, le potenze elettrica prescritte dalle vigenti normative.

Paesaggio

Il Comune di BRUSAPORTO ha provveduto nel vigente Piano di Governo del Territorio ha dotarsi di studio paesistico, nello specifico alla Tav. DP.06 – Uso del suolo ed elementi della componente paesistica dello stesso si riscontra come il compendio in esame sia stato ricompreso in parte come area con livello di sensibilità paesistica 2 – Bassa ed in parte come area con livello di sensibilità paesistica 3 - Media., mentre a livello sovra-comunale lo strumento provinciale PTCP nella tavola ricognitiva Rete Verde Provinciale – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica non individua elementi di rilievo paesaggistico (RP titolo 13) non si evidenziano per tanto connotazioni o prescrizioni particolari.

Ciò premesso come si diceva nell'area progettuale della proposta, l'intervento, rispetto allo stato di fatto delle aree utilizzate, pur in presenza di nuova edificazione e della mutazione della destinazione d'uso dei suoli, introduce elementi di porosità nel tessuto urbanizzato o da urbanizzare.

La soluzione progettuale prevede di realizzare aree a verde, variamente piantumate, per circa mq 7.178,86, da adibire a compensazione ambientale e con funzione di riqualificazione paesaggistica, finalizzate anche al rafforzamento del verde naturalistico e parziale integrazione della rete ecologica comunale, e con il fine di garantire una migliore mitigazione d'insieme dell'intervento, la proposta progettuale prevede di piantumare essenze erbacee, arbustive di modesta entità e arboree, negli spazi a verde previsti lungo la perimetrazione del comparto, l'attivazione di questo sistema mitigativo, consente di fatto di migliorare, da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, la percezione d'insieme dell'intervento.

La definizione di un volume di per sè compatto dell'edificato proposto, in continuità dal punto di vista morfologico, sia con la trama urbana d'impianto, che tipologica del manufatto, unitamente al disegno degli spazi a verde a corredo, permettono nel contempo, al compendio in oggetto, di esprimere, rispetto all'intorno, un coefficiente di antropizzazione, qualitativamente migliore, in termini di rapporto tra suolo occupato e suolo permeabile. In ordine poi alla potenziale occlusione di visuali specifiche d'intorno, pur in presenza di una sagoma significativa d'insieme, la collocazione planimetrica dell'immobile non determina chiusure significative, rispetto alle visualizzazioni riscontrabili dai percorsi di avvicinamento allo stesso.

R.I. e C.E.M.

L'area oggetto d'intervento vede la presenza di una cabina di trasformazione e delle conseguenti linee elettrica di media tensione in sottosuolo nelle pertinenze esterne al comparto, non si riscontrano elementi di conflittualità o di interferenza con quanto proposto.

Popolazione e salute umana

L'ampliamento dell'attività presenta elementi di assoluta compatibilità in termini di ricadute sia sulla componente popolazione che salute umana, i contenuti della proposta non prevedono l'attivazione di nuovi processi produttivi, per contro come precedentemente illustrato, con riferimento al paragrafo "Aria", con la messa a regime dei contenuti della proposta di S.U.A.P., si andrà a determinare una drastica riduzione nell'ordine dell'80% delle percorrenze giornaliere degli automezzi in capo al parco aziendale, con significativo beneficio, soprattutto a livello di contesto territoriale sovracomunale, in termini di emissioni in atmosfera, con effetti di indubbio beneficio in termini di ricadute sulla popolazione e della salute umana.

Patrimonio culturale


Per l'intervento proposto in sede di analisi dello stato di fatto e delle giaciture all'intorno del comparto non risultano essere presenti elementi patrimonio culturale, architettonico e archeologico tali da essere compromessi, così come si può riscontrare negli elaborati grafici sia del PTCP della provincia di Bergamo che del vigente Piano di Governo del Territorio.

Gas Radon

Nella realizzazione della soluzione progettuale proposta non si segnalano ambienti indoor di tipo chiuso, per la porzione di edificio ove è prevista, in ambiente chiuso la presenza di addetti all'attività, similmente stante la natura della restante parte dell'edificio e della morfologia della costruzione stessa, prevalentemente aperta, stante quindi la natura del radon e la tendenza ad accumularsi negli spazi chiusi, si escludono di fatto l'insorgere di situazioni di conflitto a danno dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività ivi previste.

A questo punto è possibile assegnare un peso alle varie componenti la matrice ambientale, come qui di seguito rappresentato.

MATRICE DI IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI POSITIVI, NEGATIVI, INCERTI



Positivo

Negativo

Tematica ambientale	Destinazione PRODUTTIVO
Aria	Dark Green
Acqua	Dark Green
Suolo	Dark Brown
Natura e biodiversità	Light Yellow
Rifiuti	Light Green
Rumore	White
Inquinamento luminoso	Light Green
Energia	Light Green
Paesaggio	Light Orange
Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti	White
Popolazione e salute umana	Dark Green
Patrimonio culturale	Light Green
Gas Radon	Light Green

REQUISITI DI VALENZA LOCALE DEL S.U.A.P.

Preso atto che il compendio immobiliare di che trattasi, in termini di superficie fondiaria, ha un'incidenza percentuale, rispetto all'intera superficie territoriale comunale, pari allo 0,08%, con riferimento al comparto interessato dal S.U.A.P., mentre esprime un'incidenza pari allo 0,03% con riferimento alla sola area oggetto di trasformazione urbanistica.

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d'intervento, si evidenzia come la stessa:

- non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi;
- possa di fatto essere, stante la modesta incidenza a livello locale, in termini di mera consistenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 152 del 2006, essere esonerata dalla procedura di VAS, in quanto relativa a *"piccole aree a livello locale"* (art. 6, comma 3). Per tali tipologie di piani di ridotta estensione è infatti prevista una preliminare fase di *screening*, all'esito della quale la VAS viene disposta solo *"qualora l'autorità competente valuti che [i piani o programmi] producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*.

In mancanza di una precisa definizione normativa, per ricostruire il significato della locuzione *"piccole aree a livello locale"*, la giurisprudenza nazionale, con pronunce che possono essere considerate diritto vivente (si vedano *Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5902*; *Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446*; *Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926*), è solita riferirsi alla soglia dimensionale oltre la quale sono obbligatoriamente sottoposti a VIA i progetti di infrastrutture (allegato IV alla Parte II, punto 7, del d.lgs. 152 del 2006). Si tratta di una dimensione pari a 40 ettari per i *"progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"* e per i *"progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione"* e a 10 ettari per i *"progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti"*. Al contempo la Corte di Giustizia UE, con pronuncia della *terza sezione, 21 dicembre 2016, C-444-15 (Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia)* ha chiarito che può parlarsi di *"piccole aree a livello locale"* solo in presenza di due condizioni cumulative e cioè che si tratti di un piano o programma elaborato da un'autorità locale, e non da un'autorità.

La previsione di intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.4/2008, richiamante nei capitoli precedenti, pertanto il S.U.A.P. esula dall'ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla direttiva 2001/42/CEE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva degli interventi, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per il S.U.A.P. requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale. Analogamente non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) o altri programmi di livello sovralocale, con riferimento specifico a elementi della R.E.P., a previsioni di infrastrutture, o la presenza di elementi paesaggisticamente significativi non monumentali, per contro si rileva come l'inclusione di una porzione d'area entro il perimetro degli A.S.S. divenga momento di confronto tra

le parti, sul punto è intervenuto il progetto di integrazione del PTR (approvato con d.c.r. n. XI del 19.12.2018), individuando tra i criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo quelli disciplinati all'art. 2.2.3, secondo cui *“.....le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo....”*

A livello comunale, le funzioni urbanistiche e le opere che il S.U.A.P. prevede di allocare appaiono compatibili in ordine alle destinazioni territoriali funzionali e rispetto all'assetto urbanistico d'intorno disciplinato dal vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di BRUSAPORTO.

Con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti si dà atto come la variante urbanistica sottesa dal S.U.A.P. presenti l'ulteriore requisito di determinare l'uso di piccole aree a livello locale, in rapporto alla territorialità comunale, comportandone modifiche non incidenti sul progetto urbano a scala ampia.

Come evidenziato, i contenuti di tale variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere precipuamente progettuale/attuativa risultano invece esclusi contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica secondo l'accezione più ampia ai quali viene propriamente riferito il procedimento V.A.S.

7. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA V.A.S.

Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza come segue la relazione tra la proposta di S.U.A.P. in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme vigenti ne consegue per tanto che :

- il S.U.A.P. non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CEE in materia V.A.S., come precisato dal D.Lgs. n. 4/2008 non costituendo esso il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo;
- il S.U.A.P. non costituisce infatti quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), né le previsioni di intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000).

Ulteriormente in ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale-edilizia, il compendio immobiliare di che trattasi, in termini di superficie fondiaria, ha un incidenza percentuale, rispetto all'intera superficie territoriale comunale, pari allo 0,08%, con riferimento al comparto interessato dal S.U.A.P., mentre esprime un incidenza pari allo 0,03% con riferimento alla sola area oggetto di trasformazione urbanistica alla luce quindi di un incidenza territoriale decisamente marginale, il S.U.A.P. potrebbe addirittura considerarsi escluso dal campo di applicazione della V.A.S. definito dal disposto dell'art. 4; comma 2 della LR 12/2005.

Si dà altresì atto che i principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all'intervento presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso a livello locale; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse accezioni di legge. Notiamo infine come non sussistano interferenze né con siti di Natura 2000, né la Rete Ecologica Regionale né tantomeno con la Rete Ecologica Provinciale, questo di fatto determina l'assoluta assenza di effetti diretti o quantomeno significativi essendo tra l'altro il processo edificatorio proposto, per oltre il 65% della superficie interessata, ricadente su aree già alla data odierna e storicamente utilizzate.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo procedurale che essi esprimono, è possibile assumere l'esclusione del S.U.A.P. in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori.